

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 14.

Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

(*Oggetto e finalità*)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in attuazione dei principi di solidarietà, pari dignità sociale, egualianza e non discriminazione di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e in armonia con la normativa comunitaria e statale vigente, con particolare riferimento alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e ai principi contenuti nella Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità (ICF), elaborata nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e nelle sue versioni derivate:

- a) promuove la programmazione di un sistema di interventi organico per l'estensione effettiva ad ogni persona dei diritti sociali di cittadinanza, con la responsabilità delle istituzioni pubbliche e degli organismi sociali, delle famiglie, dei singoli e delle formazioni sociali e la loro partecipazione per la costruzione, a livello regionale e locale, di una forte comunità solidale;
- b) promuove e sostiene un approccio culturale alla disabilità fondato sull'integrazione che mira alla conciliazione del modello sanitario con il modello sociale;

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 14 du 18 avril 2008,

portant système intégré des actions et des services en faveur des personnes handicapées.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

**CHAPITRE I^{er}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

Art. 1^{er}

(*Objet et finalités*)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste/*Valle d'Aosta*, en application des principes de solidarité, d'égalité sociale, d'égalité et de non-discrimination visés aux articles 2, 3 et 38 de la Constitution et conformément aux dispositions communautaires et étatiques en vigueur – eu égard notamment aux lois n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées) et n° 328 du 8 novembre 2000 (Loi-cadre pour la réalisation du système intégré d'actions et de services sociaux) –, ainsi qu'aux principes établis par la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) adoptée par l'Organisation mondiale de la santé en 2001 et par les modifications de ladite classification :

- a) Encourage la planification d'un système organique d'actions pour l'attribution effective à chaque personne des droits sociaux de citoyenneté, en collaboration avec les institutions publiques et les établissements sociaux, les familles, les citoyens et les formations sociales et avec la participation de ceux-ci aux fins de la construction, à l'échelon régional et local, d'une forte communauté solidaire ;
- b) Favorise et soutient une approche culturelle au handicap fondée sur une intégration visant à la conciliation du modèle sanitaire avec le modèle social ;

- c) previene e rimuove le condizioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il raggiungimento della massima autonomia possibile, anche attraverso misure volte ad agevolare la piena mobilità della persona con disabilità, in particolare mediante un'offerta di servizi coordinati e integrati per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle minorazioni attraverso interventi personalizzati, anche riabilitativi, per il recupero funzionale e il mantenimento delle capacità residue nonché, con riguardo alla tutela giuridica e economica della persona con disabilità e della sua famiglia, volti a prevenire e superare in modo flessibile stati di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, a migliorare le opportunità di vita indipendente e a favorire l'assistenza a domicilio delle persone con disabilità fisica, sensoriale o psichica, anche in conformità ai principi della legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), e agli articoli 14, 15 e 16 della l. 328/2000;
- d) pianifica gli interventi rivolti alle persone con disabilità, sulla base dei principi contenuti nell'ICF, confermando l'importanza di un approccio integrato che tenga conto dei fattori contestuali e ambientali in cui la persona con disabilità vive;
- e) riconosce la valenza sociale della famiglia quale organismo fondamentale da tutelare e da sostenere nel suo impegno e nella sua necessità di prendersi cura e di assistere quotidianamente la persona con disabilità.

Art. 2
(*Obiettivi. Soggetti attuatori*)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in particolare, mediante:
 - a) il coordinamento e l'integrazione degli interventi che coinvolgono la Regione, i Comuni, singoli o associati, l'Azienda regionale Unità sanitaria locale (Azienda USL) della Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali, le associazioni, le organizzazioni e le cooperative del privato sociale che svolgono attività in favore delle persone con disabilità, anche in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà;
 - b) la programmazione di interventi aventi carattere di universalità in modo da garantire a tutti i disabili pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi, sulla base dei seguenti principi:
 - 1) rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza, del suo diritto di scelta e del diritto di scelta della sua famiglia;
 - 2) riconoscimento della centralità della persona, prima destinataria degli interventi e dei servizi, e del ruolo della famiglia, soggetto primario e ambito di riferimento unitario degli stessi;
 - 3) sussidiarietà verticale e orizzontale, al fine di riconoscere e agevolare, nella gestione e nell'offerta dei servizi, il ruolo degli enti e dei soggetti

- c) Prévient et élimine les conditions qui entravent le complet développement de la personne humaine et la réalisation de la plus grande autonomie possible, et ce, même par des actions susceptibles d'améliorer la pleine mobilité de la personne handicapée et, notamment, par l'offre de services coordonnés et intégrés visant à la prévention, au diagnostic et au traitement des handicaps par des actions personnalisées, de rééducation également, à la récupération fonctionnelle et au maintien des capacités résiduelles, et – pour ce qui est de la protection juridique et économique de la personne handicapée et de la famille de celle-ci – à la prévention et au dépassement, de manière flexible, de la pauvreté, de la marginalisation et de l'exclusion sociale, à l'amélioration des chances pour une vie indépendante et à la facilitation de l'assistance à domicile des personnes atteintes d'un handicap physique, sensoriel ou psychique, aux termes entre autres des principes de la loi n° 162 du 21 mai 1998 (Modification de la loi n° 104/1992 portant actions de soutien en faveur des handicapés graves) et des articles 14, 15 et 16 de la loi n° 328/2000 ;
- d) Planifie les actions destinées aux personnes handicapées, sur la base des principes établis par la CIF, en confirmant l'importance d'une approche intégrée qui tienne compte des facteurs contextuels et environnementaux qui influencent la vie des personnes handicapées ;
- e) Reconnaît l'importance sociale de la famille en tant qu'organisme fondamental devant être protégé et aidé en raison du fait que ses membres sont obligés et tenus de prendre en charge et d'assister tous les jours la personne handicapée.

Art. 2
(*Objectifs. Sujets réalisateurs*)

1. Les finalités visées à l'art. 1^{er} de la présente loi sont poursuivies, notamment :
 - a) Par la coordination et l'intégration des actions qui intéressent la Région, les Communes, seules ou groupées, l'Agence régionale Unité sanitaire locale (Agence USL) de la Vallée d'Aoste, les organisations syndicales, les associations, les organisations et les coopératives privées d'aide sociale qui exercent des activités en faveur des personnes handicapées, en application également des principes de subsidiarité et de solidarité ;
 - b) Par la planification d'actions à caractère universel susceptibles de garantir à toutes les personnes handicapées l'égalité des chances dans l'utilisation des services et le plein accès à ceux-ci, sur la base des principes indiqués ci-après :
 - 1) Respect de la dignité et de la vie privée de la personne, ainsi que du droit de choix de celle-ci et de sa famille ;
 - 2) Reconnaissance de la centralité de la personne, destinataire principal des actions et des services, et du rôle de la famille, sujet primaire et point de référence unitaire pour ceux-ci ;
 - 3) Subsidiarité verticale et horizontale, aux fins de

- di cui alla lettera a);
- c) l'acquisizione di conoscenze approfondite sul fenomeno della disabilità e la promozione di attività di informazione e di sensibilizzazione della collettività, volte a migliorare l'approccio culturale alla disabilità;
 - d) la formazione congiunta degli operatori socio-sanitari impegnati nel campo della disabilità;
 - e) la valorizzazione e la promozione di progetti ed iniziative innovativi tesi al miglioramento della qualità dei servizi in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
 - f) la garanzia dell'efficienza del sistema organizzativo regionale dell'invalidità civile di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).
2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tutti i soggetti, pubblici e privati, ed in particolare:
- a) la Regione;
 - b) gli enti locali;
 - c) l'Azienda USL;
 - d) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale);
 - e) le cooperative sociali;
 - f) le istituzioni del privato sociale;
 - g) le organizzazioni sindacali.

Art. 3
(*Destinatari*)

1. Sono destinatari della presente legge i cittadini italiani, i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli stranieri extracomunitari, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa statale vigente e dagli accordi internazionali, residenti nel territorio regionale, gli apolidi, i profughi e i minori stranieri non accompagnati temporaneamente presenti sul territorio regionale, se certificati come persone con disabilità ai sensi degli articoli 3 e 4 della l. 104/1992, e le loro famiglie.
2. La Regione garantisce inoltre alle persone con disabilità conseguente a traumi o patologie cronico-degenerative insorte in età lavorativa, accertata ai sensi della vigente normativa, i diritti e gli interventi di cui alla presente legge, prevedendo progetti specifici di intervento che, sulla base delle diverse esigenze ed aspettative, siano finalizzati alla riabilitazione e all'inserimento sociale e lavorativo, garantendo la continuità assistenziale.

- la reconnaissance et de la garantie du rôle des établissements et des sujets visés à la lettre a du présent alinéa dans la gestion et dans l'offre des services ;
- c) Par l'acquisition de connaissances approfondies du phénomène du handicap, ainsi que par la promotion d'activités d'information et de sensibilisation de la collectivité visant à améliorer l'approche culturelle du handicap ;
 - d) Par la formation conjointe des opérateurs socio-santaires œuvrant dans le secteur du handicap ;
 - e) Par la valorisation et la promotion d'initiatives et de projets innovants visant à l'amélioration de la qualité des services destinés aux personnes handicapées et aux familles de celles-ci ;
 - f) Par la garantie de l'efficience du système régional d'organisation de l'invalidité civile visé à la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999 (Texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets).
2. Les objectifs visés au premier alinéa du présent article sont réalisés par tous les sujets, publics et privés, chacun en ce qui le concerne, et notamment par :
- a) La Région ;
 - b) Les collectivités locales ;
 - c) L'Agence USL ;
 - d) Les organisations de bénévolat et les associations de promotion sociale visées à la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 (Réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale) ;
 - e) Les coopératives d'aide sociale ;
 - f) Les institutions privées d'aide sociale ;
 - g) Les organisations syndicales.

Art. 3
(*Destinataires*)

1. Les destinataires de la présente loi sont les citoyens italiens, les citoyens des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie, dans le respect des dispositions communautaires en vigueur, les citoyens non communautaires – dans les limites et suivant les conditions prévues par les dispositions étatiques en vigueur et par les accords internationaux – résidant sur le territoire régional, les apatrides, les réfugiés et les mineurs étrangers non accompagnés présents temporairement sur le territoire régional, dont le handicap a été certifié au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 104/1992, ainsi que les familles de ceux-ci.
2. Par ailleurs, la Région garantit aux personnes présentant un handicap dû à des traumatismes ou à des pathologies chroniques dégénératives qui se sont manifestées pendant leur âge de travail, certifié au sens des dispositions en vigueur, les droits et les aides visés à la présente loi, par des projets spécifiques qui, sur la base des différentes exigences et attentes, visent à la rééducation et à l'insertion sociale et professionnelle de la personne concernée, tout en garantissant la continuité des soins.

CAPO II
PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 4

(Gruppo interistituzionale sulla disabilità)

1. Il coordinamento in ambito regionale per la tutela delle persone con disabilità è affidato al Gruppo interistituzionale sulla disabilità, nominato con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della rappresentatività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di:
 - a) elaborare linee politiche condivise sul percorso di inclusione delle persone con disabilità;
 - b) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;
 - c) garantire l'integrazione tra le modalità operative dei soggetti responsabili dell'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone con disabilità;
 - d) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte e la predisposizione di rapporti periodici;
 - e) definire le caratteristiche organizzative e operative per la realizzazione di una rete informativa regionale sulla disabilità.

2. Le funzioni inerenti al coordinamento per la tutela delle persone con disabilità fanno capo alla struttura regionale competente in materia di disabilità.

Art. 5

(Integrazione socio-sanitaria)

1. La Regione pone l'integrazione socio-sanitaria come presupposto irrinunciabile dell'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari, volta a tradurre le politiche sociali in attività, servizi, interventi e progettualità, secondo logiche di priorità territoriale.
2. La Regione assicura il processo di integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali, orientando l'organizzazione produttiva verso una logica sistematica che garantisca il coordinamento di adeguati percorsi di cura e di assistenza alla persona.
3. La Regione favorisce iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidisciplinare ed interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nelle attività di inclusione delle persone con disabilità.

Art. 6

(Informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove e sostiene attività di informazione e di sensibilizzazione della collettività, volte a migliorare l'approccio culturale alla disabilità.
2. In particolare, la Regione sostiene l'opera degli organi-

CHAPITRE II
PLANIFICATION ET ORGANISATION

Art. 4

(Groupe interinstitutionnel sur le handicap)

1. Le Groupe interinstitutionnel sur le handicap, nommé par délibération du Gouvernement régional, compte tenu de la représentativité des sujets visés au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, est chargé de la coordination, à l'échelon régional, pour la protection des personnes handicapées afin :
 - a) D'élaborer des lignes politiques communes pour l'intégration des personnes handicapées ;
 - b) De coordonner et de raccorder la réalisation des actions, ainsi que de suivre et d'évaluer l'application de celles-ci ;
 - c) De garantir l'intégration des modalités opérationnelles des sujets responsables de l'insertion sociale, éducative et professionnelle des personnes handicapées ;
 - d) D'effectuer les relevés des données et des informations relatives aux activités effectuées, ainsi que d'établir les rapports périodiques y afférents ;
 - e) De définir les caractéristiques organisationnelles et opérationnelles pour la réalisation d'un réseau régional d'information sur le handicap.

2. Les fonctions relatives à la coordination pour la protection des personnes handicapées sont exercées par la structure régionale compétente en matière de handicap.

Art. 5

(Intégration socio-sanitaire)

1. La Région considère l'intégration socio-sanitaire comme un fondement inaliénable de l'organisation des services d'aide sociale et socio-sanitaires visant à traduire les politiques sociales en activités, services, actions et projets, suivant des logiques de priorité territoriale.
2. La Région assure le processus d'intégration des services sanitaires et des services d'aide sociale, en adressant l'organisation de la production vers une logique systémique qui garantit la coordination de parcours de soins et d'assistance à la personne appropriés.
3. La Région encourage les initiatives visant à la formation et au recyclage multidisciplinaire et interprofessionnel des opérateurs qui, à différents titres, œuvrent dans le cadre des activités d'insertion des personnes handicapées.

Art. 6

(Information et sensibilisation)

1. La Région encourage et favorise les activités d'information et de sensibilisation de la collectivité visant à améliorer l'approche culturelle du handicap.
2. En particulier, la Région encourage le travail des éta-

smi che favoriscono l'informazione, il coinvolgimento e la partecipazione alle iniziative culturali delle persone con disabilità.

CAPO III SERVIZI

Art. 7 (Accertamenti e certificazioni)

1. Gli accertamenti relativi alle minorazioni, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanente, alla capacità di intervento e relazione e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle commissioni mediche collegiali di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 11/1999.
2. La Regione adotta un percorso finalizzato all'applicazione di linee guida e protocolli per la formazione all'uso di strumenti omogenei di valutazione e misura della disabilità, scientificamente fondati sui principi dell'ICF.

Art. 8 (Progetto individuale e presa in carico. Unità di valutazione multidimensionale)

1. Al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi della presente legge, è prevista la definizione di un progetto individuale per la persona con disabilità, in conformità alla l. 162/1998 e all'articolo 14 della l. 328/2000, che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione, educazione, istruzione, formazione e inserimento lavorativo, i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'inclusione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Il progetto, costituito da un complesso di azioni e interventi attivati a partire dai bisogni e dalle aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia, definisce i soggetti coinvolti, le potenzialità, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e la spesa occorrente.
2. Il progetto individuale è approvato dall'Unità di valutazione multidimensionale (UVMD) operante in ambito distrettuale per la presa in carico della persona con disabilità, sulla base della valutazione della sua situazione complessiva nel contesto sociale e familiare, effettuata in conformità alle linee guida e ai protocolli adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2. L'UVMD può, nell'esercizio delle sue funzioni, avvalersi di competenze scientifiche esterne.
3. L'UVMD individua e attiva un operatore di riferimento principale per la persona con disabilità e per la sua famiglia, con il compito di coordinare le azioni e gli interventi propri con quelli degli altri operatori e servizi, al

bissements qui favorisent, relativement aux initiatives culturelles, l'information, l'implication et la participation des personnes handicapées.

CHAPITRE III SERVICES

Art. 7 (Contrôles et certificats)

1. Les contrôles relatifs aux handicaps, aux difficultés, aux nécessités d'assistance permanente, aux capacités d'intervention et de relation et à la capacité globale individuelle résiduelle sont effectués par les commissions médicales visées aux articles 4 et 5 de la LR n° 11/1999.
2. La Région adopte un parcours visant à l'application des lignes directrices et des protocoles pour la formation à l'utilisation d'outils homogènes d'évaluation et de détermination du handicap, fondés scientifiquement sur les principes de la CIF.

Art. 8 (Projet individuel et prise en charge. Unité d'évaluation multidimensionnelle)

1. En vue de la réalisation des finalités et des objectifs de la présente loi, il y a lieu de prévoir la définition d'un projet individuel pour la personne handicapée, au sens de la loi n° 162/1998 et de l'art. 14 de la loi n° 328/2000, qui comprend, en sus de l'évaluation diagnostique et fonctionnelle, les prestations relatives aux soins, à l'assistance, à la rééducation, à l'éducation, à l'instruction, à la formation et à l'insertion professionnelle, les services à la personne, eu égard notamment à la récupération et à l'insertion sociale, ainsi que les mesures économiques nécessaires au dépassement des situations de pauvreté, de marginalisation et d'exclusion sociale. Ce projet, constitué par un ensemble d'actions et de mesures réalisées sur la base des besoins et des attentes de la personne handicapée et de la famille de celle-ci, définit les sujets concernés, ainsi que les potentialités, les modalités d'application, les délais de réalisation et la dépense nécessaire.
2. Le projet individuel est approuvé par l'Unité d'évaluation multidimensionnelle (UEMD) œuvrant dans le cadre du district aux fins de la prise en charge de la personne handicapée, sur la base de l'évaluation de la situation globale de celle-ci dans le contexte social et familial effectuée conformément aux lignes directrices et aux protocoles adoptés au sens du deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi. Pour l'exercice de ses fonctions, l'UEMD peut faire appel à des compétences scientifiques externes.
3. L'UEMD désigne et affecte, à chaque personne handicapée et à la famille de celle-ci, un référent principal chargé de coordonner les actions et les mesures qu'il définit avec celles des autres opérateurs et services, afin de

fine di seguire e di monitorare costantemente l'evoluzione della situazione personale e di consentire l'implementazione e la riformulazione del progetto individuale in relazione al ciclo vitale, alle opportunità, alle risorse disponibili e sulla base di percorsi di valutazione che favoriscono una presa in carico efficace.

4. La presa in carico comporta, con il sostegno della famiglia e l'attivazione coordinata delle prestazioni e dei servizi previsti dal progetto individuale, interventi di valutazione, di consulenza, di orientamento, di raccordo con le risorse solidaristiche, pubbliche e private, del territorio e di informazione per l'accesso alla rete dei servizi.

Art. 9

(*Percorso educativo, scolastico e formativo*)

1. La Regione promuove il percorso educativo, scolastico e formativo al fine di favorire la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità, la diffusione della cultura dell'inclusione sociale e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione, pregiudizio, emarginazione. Il percorso comprende tutte le fasi della vita della persona con disabilità, dalla nascita fino al compimento dei sessantaquattro anni di età.
2. La Regione adotta gli strumenti utili a progettare e pianificare il percorso educativo, scolastico e formativo, la diagnosi funzionale, il profilo dinamico-funzionale e il piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'articolo 12, comma 5, della l. 104/1992. La Regione individua, inoltre, le risorse organizzative e umane necessarie alla sua realizzazione, quali le attività di assistenza e di insegnamento, i gruppi di lavoro istituiti a livello regionale e presso le istituzioni scolastiche e l'équipe PEI integrata, promuovendo anche attività di formazione iniziale e durante il servizio rivolta al personale docente e non docente.
3. La Regione garantisce alle persone con disabilità la fruizione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e ne favorisce, mediante il PEI, il coordinamento con il successivo percorso scolastico. La Regione assicura, inoltre, l'inserimento degli studenti disabili nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e predispone percorsi misti e integrati, in collaborazione anche con gli enti che si occupano di percorsi di integrazione lavorativa. La Regione riconosce, infine, le modalità di certificazione delle competenze in esito al percorso scolastico istituzionale quali strumenti efficaci di collegamento tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro.
4. La Regione sostiene interventi a favore della persona con disabilità per la frequenza dei percorsi di istruzione universitaria e promuove la sua partecipazione ad iniziative specifiche di educazione presentate dal Centro territoriale permanente di istruzione e formazione in età adulta (CTP), istituito con decreto del Sovraintendente agli stu-

contrôler et de suivre constamment l'évolution de la situation de ladite personne et de permettre l'application et la définition du projet individuel sur la base du cycle vital, des opportunités, des ressources disponibles et des parcours d'évaluation qui favorisent une prise en charge efficace.

4. La prise en charge comporte, avec le soutien de la famille et la mise en place coordonnée des prestations et des services prévus par le projet individuel, des actions d'évaluation, de conseil, d'orientation, de raccordement avec les organisations de solidarité, publiques et privées, présentes sur le territoire et d'information en vue de l'accès au réseau des services.

Art. 9

(*Parcours éducatif, scolaire et formatif*)

1. La Région favorise le parcours éducatif, scolaire et formatif aux fins de la réalisation du projet de vie des personnes handicapées, de la diffusion de la culture de l'insertion sociale et de l'élimination de toute forme de discrimination, de préjudice et de marginalisation. Le parcours comprend toutes les étapes de la vie de la personne handicapée, de la naissance de celle-ci à ses soixante-quatre ans.
2. La Région adopte les instruments utiles aux fins de la conception et de la planification du parcours éducatif, scolaire et formatif de la personne handicapée, du diagnostic fonctionnel, du profil dynamique et fonctionnel et du plan éducatif individualisé (PEI) visé au cinquième alinéa de l'art. 12 de la loi n° 104/1992. La Région définit, par ailleurs, les ressources organisationnelles et humaines nécessaires à la réalisation dudit plan, telles que les activités d'assistance et d'enseignement, les groupes de travail institués à l'échelon régional et auprès des institutions scolaires, ainsi que l'équipe PEI intégrée, et favorise les activités de formation initiale, même pendant l'horaire de service, à l'intention des personnels enseignants et non enseignants.
3. La Région garantit aux personnes handicapées l'utilisation des services socio-éducatifs à la petite enfance et favorise, par le biais du PEI, la coordination desdits services avec le parcours scolaire. La Région assure, par ailleurs, l'insertion des élèves handicapés dans l'école maternelle, l'école primaire et l'école secondaire du premier et du deuxième degré et établit des parcours mixtes et intégrés, en collaboration également avec les établissements chargés des parcours d'intégration professionnelle. La Région reconnaît, enfin, les modalités de certification des compétences à l'issue du parcours scolaire institutionnel en tant qu'outils efficaces de liaison entre le monde de l'éducation et le monde du travail.
4. La Région encourage les actions en vue de l'accès des personnes handicapées aux parcours universitaires et favorise la participation de celles-ci aux initiatives éducatives spécifiques présentées par le Centre territorial permanent pour l'éducation et la formation des adultes (CTP), institué par l'acte du surintendant des écoles de

di della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste del 21 febbraio 2005, n. 7438, nell'ottica di favorire strategie volte a sostenere l'apprendimento permanente.

Art. 10

*(Inserimento e integrazione nel mondo
del lavoro delle persone con disabilità)*

1. La Regione promuove e sostiene, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilità, nonché l'avviamento e il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di orientamento, formazione, inserimento e accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro, anche in forma autoimprenditoriale.
2. La Regione garantisce, nel perseguitamento delle finalità di cui al comma 1 e nell'ambito del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego):
 - a) il coinvolgimento delle persone con disabilità e delle loro famiglie nella definizione e realizzazione del progetto individuale di inserimento lavorativo;
 - b) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento e di riqualificazione, anche attraverso percorsi individuali o di gruppo in raccordo con il sistema dell'istruzione e con le iniziative integrate di istruzione e formazione professionale;
 - c) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi e educativi, di accompagnamento sul posto di lavoro e di supporto, anche in fase post-assunzione;
 - d) forme di supporto e di accompagnamento per i datori di lavoro per la realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - e) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;
 - f) il monitoraggio e la valutazione delle azioni avviate, al fine di verificarne la loro efficacia in relazione alle peculiarità delle persone con disabilità da inserire o già inserite nel mondo del lavoro.
3. La Regione garantisce, inoltre, l'integrazione fra le attività di cui al comma 2 e i servizi sociali e sanitari, al fine di realizzare, con un progetto unitario, forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo coordinato degli strumenti in favore della disabilità previsti dalla l. 68/1999 e dalla l.r. 7/2003, con particolare riferi-

la Vallée d'Aoste n° 7438 du 21 février 2005, en vue de favoriser les stratégies visant au soutien de l'apprentissage permanent.

Art. 10

*(Insertion et intégration des personnes
handicapées dans le monde du travail)*

1. La Région, dans le respect des choix des destinataires, encourage et favorise le recrutement des personnes handicapées sous contrat à durée indéterminée, ainsi que le démarrage et la consolidation d'activités autonomes de la part desdites personnes, par des actions d'orientation, de formation, d'insertion et d'accompagnement visant à une intégration positive et stable desdites personnes dans le monde du travail, même sous forme d'auto-entrepreneuriat.
2. Pour les fins visées au premier alinéa du présent article et dans le cadre du plan triennal de la politique de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation et du développement des actions de promotion de l'emploi et de l'occupation visé à l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), la Région garantit :
 - a) La participation des personnes handicapées et des familles de celles-ci à la définition et à la réalisation du projet individuel d'insertion dans le monde du travail ;
 - b) Les initiatives de formation, de stage, d'orientation et de requalification, réalisées également à travers des parcours individuels ou de groupe se reliant au système de l'éducation et aux initiatives intégrées d'éducation et de formation professionnelle ;
 - c) Un système intégré de services pour le travail, pour la rééducation sociale, pour la formation et pour l'éducation, ainsi que pour l'accompagnement sur le lieu de travail et pour le support, même après le recrutement ;
 - d) Les formes de soutien et d'accompagnement des employeurs en vue de l'accomplissement des obligations prévues par la loi n° 68 du 12 mars 1999 (Dispositions en matière de droit au travail des personnes handicapées) ;
 - e) Un système d'aides et de conventions visant à une insertion efficace des personnes handicapées dans le monde du travail ;
 - f) Le suivi et l'évaluation des actions mises en place, aux fins du contrôle de l'efficacité de celles-ci par rapport aux caractéristiques individuelles des personnes handicapées insérées ou devant être insérées dans le monde du travail.
3. Par ailleurs, la Région garantit l'intégration des activités visées au deuxième alinéa du présent article aux services sociaux et sanitaires, aux fins de la réalisation, par un projet unique, de formes de soutien personnalisé, même par l'utilisation coordonnée des outils en faveur des personnes handicapées prévus par la loi n° 68/1999 et

mento alle disposizioni in materia di formazione professionale e di collocamento mirato.

4. La Regione, in accordo con il Consiglio permanente degli enti locali e l'Azienda USL, può elevare le quote di riserva di cui all'articolo 3 della l. 68/1999 per l'assunzione obbligatoria di persone con disabilità nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e dell'Azienda USL.
5. La Regione riconosce, quale luogo privilegiato di transizione verso il mercato ordinario del lavoro, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118).
6. La Regione riserva alle cooperative e alle imprese sociali di cui al comma 5 la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti. La Regione riserva, inoltre, ai medesimi soggetti l'esecuzione degli appalti pubblici nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta da persone con disabilità di cui all'articolo 1 della l. 68/1999 o da persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della l. 381/1991 che, in ragione della natura della loro disabilità o della gravità del loro disagio, non sono in grado di esercitare un'attività professionale in condizioni normali.
7. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari e educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, la Regione, nei bandi di gara d'appalto e nei capitolati d'onere, inserisce fra le condizioni di esecuzione, ove possibile in base alla natura delle prestazioni, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone di cui al comma 6 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo.

Art. 11

(*Benefici volti a favorire la vita di relazione delle persone con disabilità*)

1. La Regione promuove iniziative ed interventi volti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici, privati e dei luoghi aperti al pubblico, ai sensi dell'articolo 24 della l. 104/1992, mediante interventi finanziari finalizzati:
 - a) all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e dall'abitazione di residenza delle persone con disabilità, nonché alla rimo-

par la LR n° 7/2003, eu égard notamment aux dispositions en matière de formation professionnelle et de placement ciblé.

4. La Région, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et l'Agence USL, peut augmenter, dans le cadre du statut unique de la Vallée d'Aoste et de l'Agence USL, les quotas de postes réservés visés à l'art. 3 de la loi n° 68/1999 pour le recrutement obligatoire des personnes handicapées.
5. La Région reconnaît les coopératives d'aide sociale visées à la lettre b du premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi n° 381 du 8 novembre 1991 (Réglementation des coopératives d'aide sociale) et les entreprises d'aide sociale visées au décret législatif n° 155 du 24 mars 2006 (Réglementation des entreprises d'aide sociale, au sens de la loi n° 118 du 13 juin 2005) en tant que lieux privilégiés de transition vers le marché ordinaire du travail.
6. La Région réserve aux coopératives et aux entreprises d'aide sociale visées au cinquième alinéa du présent article la participation aux procédures d'adjudication de certains marchés publics, eu égard notamment à l'objet de ceux-ci. Par ailleurs, la Région réserve auxdits sujets l'exécution des marchés publics dans le cadre des programmes de travail protégés, si la majorité des travailleurs concernés est représentée par les personnes handicapées visées à l'art. 1^{er} de la loi n° 68/1999 ou par les personnes défavorisées visées à l'art. 4 de la loi n° 381/1991 qui, en raison de la nature de leur handicap ou de la gravité de leur problème, ne sont pas en mesure d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
7. Pour la fourniture de biens ou de services autres que ceux socio-sanitaires et éducatifs, dont le montant présumé (déduction faite de l'IVA) est égal ou supérieur aux montants fixés par les directives communautaires en matière de marchés publics, la Région peut établir parmi les conditions d'exécution requises dans les avis d'appel d'offres et dans les cahiers de charges spéciales, lorsque la nature des prestations le permet, l'obligation d'exécuter le contrat par l'utilisation des personnes visées au sixième alinéa du présent article et par l'adoption de programmes de récupération et d'insertion professionnelles spécifiques.

Art. 11

(*Aides visant à favoriser la vie relationnelle des personnes handicapées*)

1. La Région favorise les initiatives et les actions susceptibles de garantir l'accessibilité, l'adaptabilité et la visibilité des immeubles publics et privés et des lieux publics, au sens de l'art. 24 de la loi n° 104/1992, par des aides visant :
 - a) À l'élimination ou au dépassement des barrières architecturales, sensorielles et perceptives des immeubles publics ou privé ouverts au public et de la résidence principale de la personne handicapée, ainsi

- zione degli ostacoli per l'esercizio di attività lavorative, sportive, turistiche e ricreative;
- b) all'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi essenziali alla locomozione ad uso privato.
2. Beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo:
- a) gli enti pubblici;
- b) gli enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta;
- c) le persone, anche ultrasessantacinquenni, con disabilità consistente in una menomazione e in una disabilità funzionale permanente, dalle quali discendono obiettive difficoltà alla mobilità o alla vita di relazione, certificate dalle commissioni mediche collegiali di cui all'articolo 4 della l.r. 11/1999.
3. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive in edifici e luoghi pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori, in misura comunque non superiore ad euro 150.000 per ogni singolo immobile.
4. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive in edifici e luoghi privati aperti al pubblico possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, esecuzione e direzione lavori, in misura comunque non superiore ad euro 50.000 per ogni singola unità immobiliare o luogo oggetto di intervento.
5. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive in edifici privati, con esclusione delle abitazioni secondarie, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore ad euro 10.000 per ogni singolo intervento o ad euro 25.000, se si tratti della realizzazione di ascensori.
6. Possono essere concessi contributi in conto capitale anche per l'acquisto e l'installazione di ausili e di attrezzature, intendendosi per tali:
- a) i beni mobili idonei al miglioramento della vita di relazione delle persone con disabilità;
- b) i beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche e a favorire la mobilità interna e esterna agli edifici;
- c) gli strumenti di adattamento degli autoveicoli o motoveicoli, anche se prodotti in serie.
7. Beneficiano dei contributi di cui al comma 6:

- qu'à l'élimination des obstacles à l'exercice des activités professionnelles, sportives, touristiques et récréatives ;
- b) À l'achat d'outils, d'équipements et de moyens à usage privé nécessaires pour la locomotion.
2. Peuvent bénéficier des aides visées au présent article :
- a) Les établissements publics ;
- b) Les établissements privés et les entreprises œuvrant en Vallée d'Aoste ;
- c) Les personnes, même de plus de soixante-cinq ans, souffrant d'un handicap consistant en une infirmité et en un handicap fonctionnel permanent qui entraînent des difficultés objectives pour ce qui est de la mobilité ou de la vie relationnelle et qui sont certifiées par les commissions médicales visées à l'art. 4 de la LR n° 11/1999.
3. Pour la réalisation des ouvrages visant à l'élimination ou au dépassement des barrières architecturales, sensorielles et perceptives des immeubles et des lieux ouverts au public, des aides en capital peuvent être octroyées à hauteur de 90 pour cent au maximum de la dépense effectivement supportée, y compris les coûts relatifs à la conception, à l'attribution, à l'exécution et à la direction des travaux, et, en tout état de cause, jusqu'à concurrence de 150 000 euros pour chaque immeuble.
4. Pour la réalisation des ouvrages visant à l'élimination ou au dépassement des barrières architecturales, sensorielles et perceptives des immeubles et des lieux privés ouverts au public, des aides en capital peuvent être octroyées à hauteur de 75 pour cent au maximum de la dépense effectivement supportée, y compris les coûts relatifs à la conception, à l'exécution et à la direction des travaux, et, en tout état de cause, jusqu'à concurrence de 50 000 euros pour chaque unité immobilière ou lieu faisant l'objet des travaux.
5. Pour la réalisation des ouvrages visant à l'élimination ou au dépassement des barrières architecturales, sensorielles et perceptives des immeubles privés, exception faite des résidences secondaires, des aides en capital peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 10 000 euros pour chaque intervention ou de 25 000 euros pour la mise en place des ascenseurs.
6. Les aides en capital peuvent être accordées même pour l'achat et pour l'installation d'outils et d'équipements, à savoir :
- a) Les biens meubles susceptibles d'améliorer la vie relationnelle des personnes handicapées ;
- b) Les biens meubles servant au dépassement des barrières architecturales et favorisant le déplacement à l'intérieur et à l'extérieur des immeubles ;
- c) Les équipements, le cas échéant produits en série, pour l'adaptation des véhicules automobiles.
7. Peuvent bénéficier des aides visées au sixième alinéa du présent article :

- a) gli enti pubblici e privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta, in misura non superiore al 90 per cento della spesa effettivamente sostenuta, per un importo comunque non superiore ad euro 25.000 per ogni singolo intervento;
- b) le persone di cui al comma 2, lettera c), dedotto l'eventuale finanziamento concesso dal Servizio sanitario nazionale (SSN).
8. Per il pagamento degli interessi su mutui o prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari alla locomozione ad uso privato in favore delle persone di cui al comma 2, lettera c), ovvero in favore di coloro i quali le abbiano in carico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), possono essere concessi contributi in conto capitale in misura pari al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta.
9. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.
10. I contributi di cui al presente articolo, se destinati alle imprese operanti in Valle d'Aosta, sono erogati in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.
11. La determinazione delle singole percentuali di intervento a favore delle persone con disabilità da parte della Regione è stabilita sulla base dell'indicatore regionale della situazione economica di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004). La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore criterio e modalità, anche procedimentale, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
- a) Les organismes publics et privés et les entreprises œuvrant en Vallée d'Aoste, à hauteur de 90 pour cent au maximum de la dépense effectivement supportée et, en tout état de cause, jusqu'à concurrence de 25 000 euros pour chaque intervention ;
- b) Les personnes visées à la lettre c du deuxième alinéa du présent article ; en l'occurrence, il y a lieu de déduire du montant des aides l'éventuel financement octroyé par le Service sanitaire national (SSN).
8. Pour le paiement des intérêts sur les emprunts ou les prêts contractés pour l'achat de véhicules à usage privé servant à la locomotion des personnes visées à la lettre c du deuxième alinéa du présent article ou des personnes qui ont en charge celles-ci, au sens du décret du président de la République n° 917 du 22 décembre 1986 (Approbation du texte unique des impôts sur les revenus), des aides en capital peuvent être octroyées à hauteur de 75 pour cent de la dépense effectivement supportée.
9. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques octroyées au titre des mêmes initiatives.
10. Les aides visées au présent article accordées aux entreprises œuvrant en Vallée d'Aoste sont octroyées en régime *de minimis*, au sens des dispositions communautaires en vigueur.
11. Les pourcentages des aides octroyées par la Région en faveur des personnes handicapées sont établis sur la base de l'indicateur régional de la situation économique visé à la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004). Le Gouvernement régional établit par une délibération tout critère et modalité supplémentaire, relatif également à la procédure, pour l'octroi et le versement des aides visées au présent article.

CAPO IV PRESTAZIONI

Art. 12
(Sportello informativo integrato)

1. La Regione, al fine di promuovere un sistema di attività informativa e di consulenza a favore della collettività e, in particolare, a favore delle persone con disabilità e dei loro familiari e di fornire risposte su tutti gli aspetti della vita sociale e relazionale collegati alla problematica della disabilità, realizza, per il tramite delle proprie strutture o in regime di convenzione con le cooperative sociali o le istituzioni del privato sociale che risultino in possesso di un'adeguata esperienza in tema di consulenza e assistenza giuridica, uno sportello informativo integrato.
2. Lo sportello informativo integrato fornisce informazioni concernenti la disabilità in termini di diritti, agevolazio-

CHAPITRE IV PRESTATIONS

Art. 12
(Guichet d'information intégré)

1. Afin de promouvoir un système d'information et de conseil en faveur de la collectivité et, notamment, des personnes handicapées et des familles de celles-ci, ainsi que de fournir des réponses à tous les aspects de la vie sociale et relationnelle liés aux problèmes du handicap, la Région institue, par l'intermédiaire de ses structures ou sur la base d'une convention passée avec les coopératives d'aide sociale ou les institutions privées d'aide sociale justifiant d'une expérience appropriée dans le secteur du conseil et de l'assistance juridique, un guichet d'information intégré.
2. Le guichet d'information intégré fournit des renseignements sur le handicap et, en particulier, sur les droits,

ni, benefici, percorsi, opportunità, referenti e altro, con particolare riferimento:

- a) agli aspetti fiscali;
 - b) all'assistenza, alla previdenza e ai servizi per le persone con disabilità;
 - c) alle associazioni operanti nel settore della disabilità;
 - d) alle barriere architettoniche e sensopercettive e alla progettazione accessibile;
 - e) all'educazione e all'istruzione;
 - f) alla formazione;
 - g) al lavoro;
 - h) alla mobilità e ai trasporti;
 - i) alle riviste specializzate e alla documentazione;
 - j) alla sanità;
 - k) al tempo libero e al turismo;
 - l) agli ausili, alle attrezzature e agli strumenti informatici.
3. Lo sportello svolge anche attività di raccordo con i diversi uffici per avviare le procedure previste per accedere ai vari servizi.

Art. 13
(*Rete di servizi*)

1. La rete di servizi per la presa in carico delle persone con disabilità prevede sostegno e interventi nei seguenti ambiti:
 - a) domiciliarità, costituita dai servizi che assicurano:
 - 1) interventi di promozione dell'autonomia personale, ovvero programmi di intervento finalizzati all'acquisizione e al mantenimento di autonomie personali che permettano di migliorare la capacità di relazione e di partecipazione alla vita sociale e lavorativa, e interventi di promozione delle attività sportive, ricreative e di integrazione sociale;
 - 2) servizi diurni finalizzati alla promozione dell'autonomia e all'integrazione sociale, erogati con carattere di flessibilità e di continuità;
 - 3) interventi erogati a domicilio e di supporto alla famiglia o interventi di assistenza domiciliare integrata;
 - 4) interventi di sostegno economico;
 - 5) interventi di sollievo, di accoglienza temporanea programmata, di pronta accoglienza, di soggiorni di sollievo;
 - b) residenzialità, costituita dai servizi, integrati nella rete territoriale regionale, finalizzati all'accoglienza delle persone con disabilità nelle situazioni in cui non risulta più possibile la permanenza nel proprio domicilio.
2. La rete di cui al comma 1 si rivolge alle persone con disabilità fino ai sessantaquattro anni di età e alle loro famiglie. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le persone con disabilità usufruiscono dei servizi e delle pre-

les aides, les bénéfices, les parcours, les opportunités, les référents et les autres aspects afférents, eu égard notamment :

- a) Aux aspects fiscaux ;
- b) À l'assistance, aux mesures de sécurité sociale et aux services pour les personnes handicapées ;
- c) Aux associations œuvrant dans le secteur du handicap ;
- d) Aux barrières architecturales, sensorielles et percepitives et à la conception accessible ;
- e) À l'éducation et à l'instruction ;
- f) À la formation ;
- g) Au travail ;
- h) À la mobilité et aux transports ;
- i) Aux revues spécialisées et à la documentation ;
- j) À la santé ;
- k) Aux loisirs et au tourisme ;
- l) Aux outils, aux équipements et aux moyens informatiques.

3. Le guichet exerce également une activité de liaison avec les différents bureaux en vue de l'engagement des procédures prévues pour l'accès aux différents services.

Art. 13
(*Réseau de services*)

1. Le réseau de services pour la prise en charge des personnes handicapées prévoit des actions de soutien et des initiatives dans les secteurs suivants :
 - a) Soins à domicile, à savoir :
 - 1) Des actions de promotion de l'autonomie personnelle, soit des plans d'intervention visant à l'acquisition et au maintien des autonomies personnelles nécessaires à améliorer la capacité de relation et de participation à la vie sociale et professionnelle, ainsi que des actions de promotion des activités sportives, récréatives et d'intégration sociale ;
 - 2) Des services de jour visant à la promotion de l'autonomie et à l'intégration sociale, fournis de manière flexible et continue ;
 - 3) Des services fournis à domicile à titre de soutien de la famille ou des actions relevant de l'assistance à domicile intégrée ;
 - 4) Des aides économiques ;
 - 5) Des actions de soulagement, d'accueil temporaire planifié et d'accueil d'urgence, ainsi que des séjours de soulagement ;
 - b) Soins résidentiels, constitués par les services intégrés dans le réseau territorial régional et visant à l'accueil des personnes handicapées, dans les cas où celles-ci ne peuvent plus rester à leur domicile.
2. Le réseau visé au premier alinéa du présent article est destiné aux personnes handicapées âgées de soixante-quatre ans au maximum et aux familles de celles-ci. Sans préjudice des dispositions de l'art. 11 de la présente loi, les personnes handicapées âgées de soixante-cinq

stazioni previsti per le persone anziane non autosufficienti.

3. Gli standard strutturali, i requisiti organizzativi minimi e il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alle strutture e ai servizi della rete di cui al comma 1 restano disciplinati dall'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).
4. È autorizzata, nel rispetto della normativa vigente, la vendita dei prodotti realizzati nell'ambito delle attività svolte nei servizi diurni di cui al comma 1, lettera a), numero 2. I proventi delle vendite sono interamente reinvestiti nell'acquisto di nuove materie prime o di prodotti di consumo. La Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per la gestione di tali proventi.

Art. 14
(*Azioni positive*)

1. La Regione promuove azioni positive e progetti, da realizzare anche su proposta degli enti locali, che, afferendo in particolare ai settori della casa, dei trasporti, delle attività turistico-rivisive, dello sport, della cultura e della formazione, perseguono l'obiettivo di prevenire l'isolamento e di superare in modo flessibile stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilità, con precedenza per coloro che sono in situazioni riconosciute di gravità ai sensi dell'articolo 3 della l. 104/1992. In particolare, la Regione sostiene:
 - a) le iniziative a contenuto innovativo finalizzate all'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con disabilità visiva, uditiva o con problemi di linguaggio e di comunicabilità;
 - b) le attività che coinvolgono più associazioni o cooperative sociali operanti a favore della disabilità e favoriscono significativi risultati nel campo dell'eliminazione degli ostacoli che impediscono il realizzarsi di un'autentica integrazione sociale delle persone con disabilità e che sono tese al miglioramento dei servizi.
2. La Regione sollecita gli enti locali alla predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), mediante azioni positive individuate con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ans ou plus bénéficient des services et des prestations prévues pour les personnes âgées non autonomes.

3. Les standards, les conditions organisationnelles minimales requises et la procédure de délivrance de l'autorisation relatifs aux structures et aux services du réseau visé au premier alinéa du présent article tombent sous le coup des dispositions de l'art. 38 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste).
4. Dans le respect des dispositions en vigueur, la vente des produits réalisés dans le cadre des activités effectuées pendant les services de jour visés au point 2 de la lettre a du premier alinéa du présent article est autorisée. Les recettes sont entièrement utilisées pour l'achat de nouvelles matières premières ou de produits de consommation. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget prévisionnel qui s'avèrent nécessaires pour la gestion desdites recettes, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 14
(*Actions positives*)

1. La Région encourage les actions positives et les projets – pouvant être réalisés même sur proposition des collectivités locales – qui concernent notamment les secteurs du logement, des transports, des activités touristiques et récréatives, du sport, de la culture et de la formation et qui visent à prévenir l'isolement et à dépasser de manière flexible les situations de marginalisation et d'exclusion sociale des personnes handicapées, avec priorité pour celles qui vivent dans des situations dont la gravité a été reconnue au sens de l'art. 3 de la loi n° 104/1992. En particulier, la Région favorise:
 - a) Les initiatives à caractère innovant visant à l'élimination des barrières de la communication pour les personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif ou présentant des problèmes de langage ou de communication ;
 - b) Les activités qui intéressent plusieurs associations ou coopératives d'aide sociale œuvrant en faveur des personnes handicapées et qui favorisent l'élimination des obstacles empêchant la réalisation d'une intégration sociale authentique des personnes handicapées, ainsi que les activités qui visent à l'amélioration des services.
2. La Région sollicite les collectivités locales afin que celles-ci procèdent à l'établissement des plans d'élimination des barrières architecturales (PEBA) visés au vingt et unième alinéa de l'art. 32 de la loi n° 41 du 28 février 1986 (Loi de finances 1986) par les actions positives établies par une délibération du Gouvernement régional devant être adoptée dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio permanente degli enti locali, le modalità e i criteri per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1.
4. A partire dall'anno 2009, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale relaziona alla Commissione consiliare competente in merito all'applicazione del presente articolo.

Art. 15

(Rete informativa regionale sulla disabilità)

1. Al fine di supportare adeguatamente la programmazione regionale e territoriale in materia di disabilità e di consentire una verifica dell'evolversi del fenomeno in Valle d'Aosta, l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali valorizza tutte le informazioni e i dati disponibili presso l'Amministrazione regionale e ne acquisisce altri, eventualmente necessari, presso enti pubblici e privati, secondo le indicazioni del Gruppo interistituzionale di cui all'articolo 4.
2. Le informazioni acquisite sulla disabilità, gli studi e le analisi che da essi derivano sono ottenute tramite il racconto operativo con le istituzioni, gli enti e le associazioni che forniscono servizi in tale ambito, anche con l'intento di verificare la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello regionale e locale, valutandone l'incidenza quantitativa e la rispondenza al bisogno.

CAPO V
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE
REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 7

Art. 16

(Modificazione alla legge regionale
31 marzo 2003, n. 7, e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 34 della l.r. 7/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 34

(Fondo regionale della Valle d'Aosta
per l'occupazione delle persone disabili)

1. La Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili.
2. Il Fondo è alimentato dai versamenti previsti dagli articoli 5 e 15 della l. 68/1999 e da eventuali finanziamenti regionali.
3. Il Fondo è destinato al finanziamento delle attività previste dall'articolo 14, comma 4, della l. 68/1999. In particolare, può concorrere al finanziamento delle agevolazioni, previste da norme nazionali e da iniziative e programmi regionali, per l'inserimento al lavoro delle persone disabili ed al finanziamento dei

3. Le Gouvernement régional établit par délibération, sur avis de la commission du Conseil compétente et du Conseil permanent des collectivités locales, les modalités et les critères de réalisation des projets visés au premier alinéa du présent article.
4. À compter de 2009, le Gouvernement régional informe la commission du Conseil compétente quant à l'application du présent article, et ce, au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Art. 15

(Réseau régional d'information sur le handicap)

1. Aux fins de la planification régionale et territoriale en matière de handicap et du contrôle de l'évolution de ce phénomène en Vallée d'Aoste, l'Assessorat régional compétent en matière de politiques sociales valorise toutes les informations et les données dont l'Administration régionale dispose et en acquiert des nouvelles auprès des organismes publics et privés, suivant les indications du Groupe interinstitutionnel visé à l'art. 4 de la présente loi.
2. Les informations en matière de handicap, ainsi que les études et les analyses y afférentes sont obtenues par le biais d'une liaison opérationnelle avec les institutions, les organismes et les associations qui fournissent des services dans ce domaine, dans le but également de vérifier la consistance et la typologie des services existants à l'échelon régional et local et d'en évaluer l'incidence quantitative et la correspondance aux besoins.

CHAPITRE V
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 7 DU 31 MARS 2003

Art. 16

(Modification de la loi régionale n° 7 du
31 mars 2003 et dispositions transitoires)

1. L'art. 34 de la LR n° 7/2003 est remplacé comme suit :

« Art. 34

(Fonds régional de la Vallée d'Aoste pour
l'emploi des personnes handicapées)

1. Aux termes de l'art. 14 de la L. n° 68/1999, la Région institue le fonds régional de la Vallée d'Aoste pour l'emploi des personnes handicapées.
2. Ledit fonds est alimenté par les ressources visées aux articles 5 et 15 de la loi n° 68/1999 et éventuellement par des crédits régionaux.
3. Le fonds susmentionné est destiné au financement des actions visées au quatrième alinéa de l'art. 14 de la loi n° 68/1999 et peut notamment concourir à la couverture des aides à l'insertion professionnelle des personnes handicapées prévues par les dispositions nationales et par les initiatives et les programmes ré-

relativi servizi.

4. Il Fondo è amministrato da un Comitato composto da:
 - a) il Presidente del Consiglio per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 6;
 - b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;
 - c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di disabilità;
 - d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f);
 - e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e);
 - f) il rappresentante delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 6, comma 3, lettera g);
 - g) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, designato dal Consiglio stesso.
5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di funzionamento del Comitato.».
2. In sede di prima applicazione, il Comitato dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2003, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. La deliberazione di cui all'articolo 34, comma 6, della l.r. 7/2003, come sostituito dal comma 1, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 17 (Modalità di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione:
 - a) il funzionamento del coordinamento in ambito regionale per la tutela delle persone con disabilità di cui all'articolo 4;
 - b) le modalità e i tempi di realizzazione dello sportello informativo integrato di cui all'articolo 12;
 - c) i criteri e le modalità per garantire alle persone con

gionaux, ainsi qu'au financement des services y afférents.

4. Le fonds est administré par un Comité composé des membres indiqués ci-après :
 - a) Le président du Conseil des politiques de l'emploi visé à l'art. 6 de la présente loi ;
 - b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ;
 - c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de handicap ;
 - d) Un représentant des organisations syndicales des travailleurs, désigné par le Conseil des politiques de l'emploi parmi les sujets visés à la lettre f) du troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi ;
 - e) Un représentant des organisations syndicales des employeurs, désigné par le Conseil des politiques de l'emploi parmi les sujets visés à la lettre e) du troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi ;
 - f) Le représentant des associations des handicapés visé à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi ;
 - g) Un représentant du Conseil permanent des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, désigné par ledit Conseil.
5. Le Comité est nommé pour cinq ans par arrêté du président de la Région.
6. Le Gouvernement régional définit par délibération les modalités de fonctionnement du Comité. »
2. Lors de la première application de la présente loi, le mandat du Comité dure jusqu'à l'expiration normale du mandat du Conseil des politiques de l'emploi visé à l'art. 6 de la LR n° 7/2003 qui est en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La délibération visée au sixième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 7/2003, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, est adoptée dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

Art. 17 (Modalités d'application)

1. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend une délibération qui réglemente :
 - a) L'activité de coordination à l'échelon régional pour la protection des personnes handicapées visée à l'art. 4 de la présente loi ;
 - b) Les modalités et les délais de réalisation du Guichet d'information intégré visé à l'art. 12 de la présente loi ;

- disabilità l'accessibilità, la fruibilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico o della propria abitazione mediante l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche e sensorie-percettive, nonché la rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;
- d) le modalità di integrazione istituzionale per assicurare, nell'ottica della presa in carico:
- 1) la composizione e le modalità di funzionamento delle UVMD;
 - 2) il sostegno alle forme di continuità assistenziale, nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta e anziana;
 - 3) il sostegno psicologico alla persona con disabilità e alla sua famiglia;
 - 4) le modalità di collaborazione con i servizi riabilitativi, di neurologia e con il dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL.
2. La Giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, sentito il Gruppo interistituzionale sulla disabilità di cui all'articolo 4, ogni ulteriore criterio e modalità necessari alla piena attuazione della presente legge.

Art. 18

(*Abrogazioni e disposizioni transitorie*)

1. La legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3 (Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili), è abrogata.
2. È, inoltre, abrogato il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002).
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge, continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi della legge di cui al comma 1.

Art. 19

(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 è determinato complessivamente in euro 2.460.000 per l'anno 2008, euro 4.054.000 per l'anno 2009, euro 4.337.000 per l'anno 2010 e in euro 5.500.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03 (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si prov-

- c) Les critères et les modalités nécessaires afin de garantir aux personnes handicapées l'accessibilité, l'adaptabilité et la visitabilité des immeubles publics et privés ouverts au public ou de leur résidence principale par l'élimination ou le dépassement des barrières architecturales, sensorielles et perceptives, ainsi que par l'élimination des obstacles à l'exercice des activités sportives, touristiques et récréatives ;
- d) Les modalités d'intégration institutionnelle pour assurer, dans l'optique de la prise en charge :
- 1) La composition et les modalités de fonctionnement des UEMD ;
 - 2) Le soutien aux formes de continuité des soins, lors du passage de l'âge de l'enfance et de l'adolescence à l'âge adulte et de l'âge adulte au troisième âge ;
 - 3) Le soutien psychologique à la personne handicapée et à la famille de celle-ci ;
 - 4) Les modalités de collaboration avec les services chargés de la rééducation et de la neurologie, ainsi qu'avec le département de santé mentale de l'Agence USL.

2. Le Gouvernement régional établit par délibération, le Groupe interinstitutionnel sur le handicap visé à l'art. 4 ci-dessus entendu, tout critère et modalité supplémentaire nécessaire aux fins de la pleine application de la présente loi.

Art. 18

(*Abrogations et dispositions transitoires*)

1. La loi régionale n° 3 du 12 janvier 1999 (Dispositions destinées à favoriser la vie sociale des personnes handicapées) est abrogée.
2. Par ailleurs, le cinquième alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000 (Loi de finances au titre des années 2000/2002) est abrogé.
3. Dans l'attente de l'adoption des actes d'application de la présente loi, les actes d'application de la loi visée au premier alinéa du présent article demeurent applicables.

Art. 19

(*Dispositions financières*)

1. La dépense globale dérivant de l'application des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 15 de la présente loi est établie à 2 460 000 euros pour 2008, à 4 054 000 euros pour 2009, à 4 337 000 euros pour 2010 et à 5 500 000 euros à compter de 2011.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région au titre de l'objectif programmatique 2.2.3.03 (Aide sociale et bienfaisance publique).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est

vede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nello stesso obiettivo programmatico, al capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali), secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

- 4 Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 aprile 2008.

Il Presidente
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 201

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 97 del 18 gennaio 2008);
- presentato al Consiglio regionale in data 29 gennaio 2008;
- assegnato alla V^a Commissione consiliare permanente in data 1° febbraio 2008;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 1° febbraio 2008;
- esaminato dalla V^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 26 marzo 2008, nuovo testo della V^a Commissione e relazione del Consigliere VIÉRIN Adriana;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 26 marzo 2008 sul nuovo testo della V^a Commissione;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 2008, con deliberazione n. 3463/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 16 aprile 2008.

financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 61310 (Fonds régional pour les politiques sociales), dans le cadre de l'objectif programmatique et des budgets mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, suivant les modalités indiquées au troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances au titre des années 2002/2004).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 18 avril 2008.

Le président,
Luciano CAVERI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 201

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 97 du 18 janvier 2008) ;
- présenté au Conseil régional en date du 29 janvier 2008 ;
- soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 1^{er} février 2008 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 1^{er} février 2008 ;
- examiné par la V^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 26 mars 2008 – nouveau texte de la V^e Commission et rapport du Conseiller VIÉRIN Adriana ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 26 mars 2008 sur le nouveau texte de la V^e Commission ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 9 avril 2008, délibération n° 3463/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 16 avril 2008.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
18 APRILE 2008, N. 14.**

Note all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 2 della Costituzione prevede quanto segue:

«Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.».

⁽²⁾ L'articolo 3 della Costituzione prevede quanto segue:

«Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'egualianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».

⁽³⁾ L'articolo 38 della Costituzione prevede quanto segue:

«Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.».

⁽⁴⁾ L'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 prevede quanto segue:

«14. Progetti individuali per le persone disabili.

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani

di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.».

⁽⁵⁾ L'articolo 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328 prevede quanto segue:

«15. Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti.

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e

al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.».

- (6) L'articolo 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328 prevede quanto segue:

«16. Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari.

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.
3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:
 - a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;
 - b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
 - c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
 - d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
 - e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in partico-

lare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

- f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.
5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.
6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.».

Note all'articolo 2:

- (7) La legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 27 del 15 giugno 1999.

- (8) La legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 32 del 9 agosto 2005.

Note all'articolo 3:

- (9) L'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede quanto segue:

«3. Soggetti aventi diritto.

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».

(¹⁰) L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede quanto segue:

«4. Accertamento dell'handicap.

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.».

Note all'articolo 7:

(¹¹) L'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 4
(Commissioni mediche collegiali)

1. Il procedimento di accertamento sanitario degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap è svolto dalle commissioni mediche collegiali, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, dislocate sul territorio regionale. Le sedi delle commissioni sono individuate dalla Giunta regionale. Le commissioni durano in carica per un triennio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 attendono ai compiti previsti dall'articolo 3 della l. 381/1970, dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili), dall'articolo 8 della l. 118/1971 e dall'articolo 4 della l. 104/1992.
3. Le commissioni sono composte da un medico specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali, che assume le funzioni di Presidente, e da tre medici membri effettivi, di cui uno designato, rispettivamente, dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC) per la commissione invalidi civili, dall'Unione Italiana Ciechi (UIC) per la commissione ciechi civili, dall'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) per la commissione sordomuti. Per l'accertamento di cui all'articolo 4 della l. 104/1992, le commissioni, integrate da un operatore sociale e da un esperto nella patologia relativa a ciascun caso da esaminare, designati dalla Giunta regionale, accertano la gravità della situazione di handicap nonché la capacità lavorativa e relazionale.
4. Le commissioni deliberano con la presenza minima di tre membri. L'assenza ingiustificata comporta la decadenza

- dall'organo qualora si ripeta per tre volte nell'ambito della durata in carica della commissione.
5. I membri delle commissioni si assentano nel caso in cui l'accertamento riguardi i propri assistiti o propri parenti o affini entro il quarto grado.
6. Per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Presidente può essere sostituito da altro membro della commissione specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali o, in subordine, dal membro più anziano di età.
7. Le commissioni esaminano le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, a cui possono derogare solo in presenza di gravi e comprovati motivi di urgenza specificatamente evidenziati nel certificato medico di cui è corredato l'istanza. L'istante può farsi assistere, in sede di commissione, da un proprio medico di fiducia.
8. Il Presidente della commissione può disporre la visita domiciliare della persona convocata per l'accertamento, sulla base di esigenze obiettive indicate dalla persona convocata o su richiesta del medico curante. Per le visite domiciliari è richiesta la compresenza di almeno tre membri della commissione.
9. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello stato di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, le commissioni possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovante, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tale da consentire la formulazione di un'esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.
10. Entro trenta giorni dall'esaurimento della procedura dell'accertamento sanitario, la struttura competente notifica all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verbale di visita.
11. La segreteria delle commissioni è affidata, di norma, ad un dipendente della struttura competente.».

(¹²) L'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 5
(Ricorsi)

1. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni di cui all'articolo 4 gli interessati possono presentare, entro trenta giorni dalla notifica del verbale medesimo, ricorso motivato alla commissione di seconda istanza.
2. Il ricorso viene definito, su base documentale, salvo diversa decisione del Presidente della commissione, entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione; nel frattempo è sospeso il termine di cui all'articolo 2, comma 4. Qualora la decisione non intervenga entro detto termine il ricorso si intende respinto.
3. La commissione di seconda istanza per l'invalidità civile, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dal dirigente medico di secondo livello del servizio di medicina legale ed è composta da due medici legali o medici del lavoro.
4. Le commissioni di seconda istanza per la cecità civile e il sordomutismo, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono presiedute dal dirigente di cui al comma 3 e sono composte, rispettivamente, da due medici oculisti e da due medici otorinolaringoiatri.
5. La richiesta di un nuovo accertamento sanitario per la

medesima patologia è sempre ammessa dopo che siano sopravvenuti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento dello stato di salute, comprovato con idonea certificazione medica avente data posteriore di almeno sei mesi dalla notifica del verbale di visita ovvero dell'esito del ricorso. Il Presidente della commissione autorizza la deroga a tale termine, previa valutazione del caso, quando si manifesta un improvviso aggravamento dello stato di salute.».

Nota all'articolo 8:

⁽¹³⁾ Vedasi nota 4.

Nota all'articolo 9:

⁽¹⁴⁾ L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede quanto segue:

«5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.».

Note all'articolo 10:

⁽¹⁵⁾ L'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 prevede quanto segue:

«Art. 4
(Piano triennale)

1. In coerenza con le indicazioni del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000, e in armonia con l'intervento del Fondo sociale europeo, la Regione definisce un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, di seguito denominato Piano triennale (1a).
2. Il Piano triennale indica:
 - a) gli obiettivi, le priorità e la tipologia degli interventi e delle azioni;
 - b) i destinatari, gli strumenti e i dispositivi realizzativi degli interventi e delle azioni;
 - c) la ripartizione delle risorse finanziarie complessivamente attivate;
 - d) le modalità della valutazione e della verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi e delle azioni.
3. Il Piano triennale è adottato in base alla seguente procedura:
 - a) la Giunta regionale delibera gli indirizzi del Piano triennale e affida l'elaborazione dello stesso alla struttura regionale competente in materia di program-

mazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;

- b) la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale redige il Piano triennale e la Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta la proposta di Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
- c) il Consiglio regionale approva con deliberazione il Piano triennale e le relative spese complessive per il triennio.
4. Il Piano triennale può essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, e dei soggetti firmatari del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, in concomitanza con l'approvazione del programma annuale di cui all'articolo 5.
5. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, preferibilmente in concomitanza con l'approvazione del bilancio annuale di previsione, sullo stato di attuazione del Piano triennale.
6. All'attuazione del Piano triennale provvede la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.».

⁽¹⁶⁾ L'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede quanto segue:

«3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
 - a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
 - b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
 - c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi

inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.».

⁽¹⁷⁾ L'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede quanto segue:

«[1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:...]

- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.».

⁽¹⁸⁾ L'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede quanto segue:

«1. Collocamento dei disabili.

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
 - a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
 - b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
 - c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
 - d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non

vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, alla legge 28 luglio 1960, n. 778, alla legge 5 marzo 1965, n. 155, alla legge 11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397, e alla legge 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686, e alla legge 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.».

⁽¹⁹⁾ L'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede quanto segue:

«4. Persone svantaggiate.

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tos-

sicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
- 3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o interne negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e interne ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.».

Note all'articolo 11:

(20) L'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede quanto segue:

«24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla L. 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5

della citata legge n. 13 del 1989, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vi-

gore della presente legge.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.».

(21) La legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 39 del 6 settembre 2001.

Nota all'articolo 13:

(22) L'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 prevede quanto segue:

«Art. 38

(Realizzazione di strutture e accreditamento)

1. L'azienda USL eroga le prestazioni previste dai livelli essenziali ed appropriati di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti, nonché di soggetti erogatori pubblici o privati accreditati, previa stipula di accordi o contratti.
2. La realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, nonché l'esercizio di attività sanitarie o socio-sanitarie sono subordinati all'autorizzazione della Giunta regionale rilasciata in conformità ai fabbisogni strutturali e produttivi, nonché ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici per classi di strutture e tipologia di attività previsti dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, secondo indirizzi, modalità di presentazione della domanda, termini e procedure stabiliti con deliberazione della Giunta stessa.
3. All'accreditamento delle strutture pubbliche o private e dei professionisti che ne facciano richiesta provvede la Giunta regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, attraverso procedura diretta a valutare la presenza, la rispondenza e la permanenza dei requisiti ulteriori di qualificazione, dell'attività svolta, dei risultati quali-quantitativi raggiunti e dei fattori impiegati dalla struttura o soggetto autorizzato, pubblico o privato, rispetto a standard, finalità e fabbisogni di assistenza stabiliti dalla Giunta stessa in conformità agli indirizzi della programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale

per assicurare i livelli essenziali ed appropriati di assistenza, nonché il miglioramento continuo della qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate.

4. All'attività di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e dell'accreditamento di cui al comma 3 provvede la struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali, in collaborazione con le strutture dell'azienda USL, avvalendosi di personale con specifica formazione professionale o di personale con specifiche capacità professionali in rapporto ai compiti di accertamento e valutazione da svolgere.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma quarto, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica) non si applicano alle strutture di cui al presente articolo.
6. Le residenze sanitarie assistenziali sono gestite dall'azienda USL ovvero dagli enti locali gestori di servizi per anziani previa stipula di apposito accordo tra gli enti.».

Note all'articolo 14:

(23) Vedasi nota 9.

(24) L'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 prevede quanto segue:

«21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.».

Note all'articolo 16

(25) L'articolo 34 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 34

(Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili)

1. La Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili.
2. Il Fondo è alimentato dai versamenti previsti dagli articoli 5 e 15 della l. 68/1999 e da eventuali finanziamenti regionali.
3. Il Fondo è destinato al finanziamento delle attività previste dall'articolo 14, comma 4, della l. 68/1999. In particolare, può concorrere al finanziamento delle agevolazioni, previste da norme nazionali e da iniziative e programmi regionali, per l'inserimento al lavoro delle persone disabili.».

(26) L'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 prevede quanto segue:

«Art. 6

(Disposizioni generali)

1. La dimensione delle imprese è quella definita dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Gli interventi sono concessi nel rispetto dei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dalla normativa comunitaria in

- materia di aiuti di Stato, nonché dei limiti minimi e massimi di importo determinati ai sensi della presente legge.
3. Gli interventi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le stesse iniziative, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda. Nel caso di progetti di investimento che comprendano le spese di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono eleggibili ad agevolazione le iniziative avviate successivamente alla comunicazione dell'ammissibilità della relativa domanda, fatto salvo l'esito della successiva attività istruttoria.
 5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, l'apporto finanziario del soggetto beneficiario dell'intervento non può in ogni caso essere inferiore al 25 per cento del valore complessivo dell'iniziativa oggetto dell'intervento medesimo.».

Note all'articolo 18:

(27) La legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 4 del 19 gennaio 1999.

(28) Il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 prevedeva quanto segue:

«5. La spesa annua di lire 2.000 milioni per gli anni 2000 e 2001, autorizzata dall'articolo 16, comma 4, della L.R. 1/1999, per la concessione di contributi ad enti pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche, prevista dalla legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3 (Norme per favorire la vita in relazione delle persone disabili), è rideeterminata in annue lire 1.500 milioni (euro 774.685) per gli anni 2000 e 2001 ed autorizzata in euro 774.700 per l'anno 2002 (cap. 58700).».

Nota all'articolo 19:

(29) L'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 prevede quanto segue:

«3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto amministrativo, i prelievi dal Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 18/2001, al fine dell'iscrizione nei pertinenti capitoli della parte spesa del bilancio di previsione, istituiti ovvero da istituire.».

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 17.

Nuove disposizioni in materia di incassi e di pagamenti della Regione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione persegue finalità di semplificazione e tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, in base a criteri di trasparenza, economicità ed efficacia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'utilizzo dei mezzi e degli strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o postale o derivanti dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi.

Art. 2
(Riscossione delle entrate)

1. Per la riscossione di tributi, sanzioni ed entrate patrimoniali o di altra natura, sono riconosciute forme di pagamento diversificate, anche mediante l'utilizzo di strumenti interbancari, elettronici o informatici.

Loi régionale n° 17 du 18 avril 2008,

portant nouvelles dispositions en matière d'encaissements et de paiements de la Région.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Finalités)

1. La Région poursuit des finalités de simplification et de traçabilité des encaissements et des paiements, sur la base des critères de la transparence, de l'économie et de l'efficacité.
2. Pour la réalisation des finalités visées au premier alinéa du présent article, la Région encourage le recours aux différents moyens et instruments offerts par le système bancaire ou postal ou issus de l'évolution technologique des systèmes d'information.

Art. 2
(Recouvrement des recettes)

1. Pour le recouvrement des impôts, des sanctions, des recettes patrimoniales ou de toute autre nature, des formes de paiement diversifiées sont reconnues, y compris le recours à des outils interbancaires, électroniques ou informatiques.

2. L'effetto liberatorio dei pagamenti di cui al comma 1 si determina alla data della quietanza dimostrativa del pagamento o dell'addebito sul conto del debitore, cui spetta l'onere della relativa prova.

Art. 3

(*Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità e arrotondamento dei versamenti tributari*)

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi di competenza della Regione, comprensivi di sanzioni o interessi, ovvero costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l'importo dovuto da ciascun debitore e per ciascun periodo d'imposta non sia superiore a euro 15.
2. Nei limiti di importo di cui al comma 1, non si effettua il rimborso dei tributi di competenza della Regione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proventi delle tasse di concessione per l'esercizio della pesca di cui alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 (Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta).
4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di entrate provvede agli adempimenti di cui al comma 1 e predispone la cancellazione dal conto dei residui degli eventuali relativi crediti già accertati.
5. L'arrotondamento dei tributi di competenza della Regione è effettuato sulla somma finale che il contribuente deve versare, comprensiva di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali altre spese.
6. Non si procede alla riscossione di crediti della Regione aventi natura non tributaria, ad esclusione dei corrispettivi dovuti per servizi resi a pagamento, di importo pari o inferiore, per ciascun debitore, a euro 15.
7. Nei confronti del personale cessato dal servizio, la Regione non procede a rimborsi e non richiede la restituzione di somme per importi pari o inferiori a euro 15.
8. Per i crediti derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative che competono alla Regione, non si procede all'iscrizione a ruolo per importi pari o inferiori, per ciascuna sanzione, a euro 15.
9. La Regione può rinunciare alla riscossione di entrate di natura non tributaria, escluse quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi a pagamento, anche per un importo superiore a euro 15 quando il costo delle operazioni di accertamento e riscossione, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.

2. L'effet libératoire des paiements visés au premier alinéa du présent article court à compter de la date de la quitte ou du débit sur le compte du débiteur, qui est tenu de fournir la preuve dudit paiement.

Art. 3

(*Renonciation au recouvrement des recettes régionales dont le montant est modeste et arrondissement du montant des impôts*)

1. Il n'est pas procédé à la constatation, à l'inscription et au recouvrement des créances relatives aux impôts relevant de la Région, y compris les sanctions ou les intérêts y afférents, ou composées uniquement de sanctions ou d'intérêts, lorsque le montant dû par chaque débiteur et pour chaque période d'imposition ne dépasse pas les 15 euros.
2. Dans les limites du montant visé au premier alinéa du présent article, il n'est pas procédé au remboursement des impôts relevant de la Région.
3. Les dispositions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux recettes découlant des droits de concession pour la pratique de la pêche visés à la loi régionale n° 30 du 23 mai 1973 (Institution des droits de concession pour la délivrance des licences pour la pratique de la pêche sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste).
4. Le dirigeant de la structure régional compétente en matière de recettes accomplit les obligations visées au premier alinéa du présent article et élimine du compte des restes à réaliser les créances en cause déjà constatées.
5. L'arrondissement du montant des impôts relevant de la Région est effectué sur la somme finale – comprenant l'impôt, les sanctions, les intérêts et les autres dépenses éventuelles – que le contribuable est tenu de verser.
6. Les créances de la Région de nature non fiscale et dont le montant pour chaque débiteur est égal ou inférieur à 15 euros ne sont pas recouvrées, exception faite des sommes dues pour les services payants.
7. La Région ne rembourse ni ne demande aux personnels ayant cessé leurs fonctions de restituer les sommes égales ou inférieures à 15 euros.
8. Pour ce qui est des créances découlant de l'application de sanctions administratives relevant de la Région, il n'est pas procédé à l'inscription des sommes dont le montant, pour chaque sanction, est égal ou inférieur à 15 euros.
9. La Région peut renoncer au recouvrement des recettes de nature non fiscale – exception faite des recettes découlant de services payants – dont le montant dépasse les 15 euros, lorsque le coût des opérations de constatation et de recouvrement de chaque recette s'avère excessif par rapport au montant de celle-ci.

Art. 4
(Riscossione rateale di entrate)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei debiti di natura tributaria, la Regione è autorizzata a concedere su richiesta del debitore, qualora ricorrono motivate circostanze, la rateizzazione del debito, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, purché l'importo della singola rata sia superiore a euro 15.
2. La rateizzazione è concessa subordinatamente all'addebito di interessi per il ritardato pagamento.
3. In caso di omesso pagamento della prima rata ovvero, successivamente alla prima, di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare il debito residuo in unica soluzione, senza possibilità di ottenere una nuova rateizzazione.

Art. 5
(Regolazione contabile
tra debiti e crediti)

1. Qualora la Regione abbia, nei confronti del medesimo soggetto, un credito avente ad oggetto una somma di denaro e un debito avente ad oggetto il pagamento di contributi o l'assegnazione, ad altro titolo, di somme di denaro, entrambi liquidi ed esigibili, può essere disposta la compensazione legale dei debiti, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile, con conseguente regolazione contabile del pagamento dovuto dalla Regione mediante emissione di un titolo di spesa commutabile in ordinativo di incasso.
2. Qualora non si proceda ai sensi del comma 1, i pagamenti di somme di denaro non dovute in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive possono essere sospesi fino a quando il beneficiario che sia al contempo debitore di una somma di denaro nei confronti della Regione non abbia integralmente estinto il proprio debito.
3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti che costituiscono oggetto di ricorsi amministrativi o giurisdizionali pendenti.

Art. 6
(Pagamento delle spese)

1. La Giunta regionale può stabilire, con propria deliberazione, che non sia disposto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi o erogazioni di importo pari o inferiore a euro 15. In tal caso, la struttura regionale competente in materia di gestione del bilancio provvede d'ufficio, su indicazione delle strutture regionali propo-

Art. 4
(Recouvrement des recettes par mensualités)

1. Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de paiement en plusieurs versements des sanctions administratives pécuniaires et des dettes de nature fiscale, la Région est autorisée à accorder, à la demande du débiteur et si les circonstances le justifient, l'échelonnement de la dette, jusqu'à un maximum de soixante mensualités, à condition que le montant de ces dernières dépasse les 15 euros.
2. L'échelonnement de la dette est accordé sur application des intérêts de retard de paiement.
3. En cas de non-paiement de la première mensualité ou de deux mensualités consécutives après la première, le débiteur déchoit du bénéfice de l'échelonnement et est tenu de régler la dette résiduelle en un seul versement, sans avoir la possibilité de bénéficier d'un nouvel échelonnement.

Art. 5
(Compensation comptable
des créances et des dettes)

1. Lorsque la Région détient, sur un même sujet, une créance consistant en une somme d'argent et une dette découlant de l'octroi d'aides ou de l'allocation, à quelque titre que ce soit, de sommes d'argent et que l'une et l'autre sont liquides et exigibles, il est possible de procéder à la compensation légale des dettes, au sens des articles 1241 et suivants du code civil. Pour ce faire, la Région émet un titre de dépenses pouvant être transformé en mandat d'encaissement.
2. Au cas où la procédure visée au premier alinéa du présent article ne serait pas suivie, les paiements des sommes d'argent non dues en vertu de décisions juridictionnelles exécutoires peuvent être suspendus tant que le bénéficiaire qui est en même temps débiteur de la Région n'a pas intégralement éteint sa dette.
3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'application des dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article.
4. Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux dettes qui font l'objet de recours administratifs ou juridictionnels en cours.

Art. 6
(Paiement des dépenses)

1. Le Gouvernement régional peut établir, par délibération, qu'il ne soit pas procédé au paiement des sommes dues à titre de subventions ou d'aides et dont le montant est égal ou inférieur à 15 euros. En cette occurrence, la structure régionale compétente en matière de gestion du budget pourvoit d'office aux rectifications comptables

nenti, alle conseguenti rettifiche contabili.

2. Il pagamento di somme dovute per prestazioni rese alla Regione può essere effettuato anche prima dell'inizio o nel corso della prestazione qualora ciò sia imposto dalla natura del contratto e, in ogni caso, qualora si tratti di contratti per adesione.

Art. 7
(*Pagamento di stipendi*)

1. Il pagamento degli stipendi a carico del bilancio della Regione avviene, in via ordinaria, mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

Art. 8
(*Modalità di estinzione dei titoli di spesa*)

1. I titoli di spesa sono estinti dal Tesoriere regionale secondo le modalità indicate nei titoli stessi.
2. L'estinzione si effettua, in via ordinaria, mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.
3. I pagamenti alle imprese, alle società e ai professionisti, dovuti per prestazioni fornite alla Regione, si effettuano in via esclusiva mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali indicati dal creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.
4. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, ove possibile, a far data dal 22 dicembre, i titoli di spesa non riscossi in contanti in assegni circolari non trasferibili o altri titoli equivalenti non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi.
5. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 4 si considerano come titoli pagati ai fini del rendiconto generale della Regione.
6. Il Tesoriere regionale effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, la Regione emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

nécessaires, sur indication des structures régionales concernées.

2. Le paiement des sommes dues pour des prestations fournies à la Région peut être effectué même avant ou pendant la prestation, au cas où cela serait nécessaire du fait de la nature du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il s'agit de contrats d'adhésion.

Art. 7
(*Paiement des traitements*)

1. Le paiement des traitements à la charge du budget de la Région a lieu, normalement, par virement sur le compte courant bancaire ou postal indiqué par le créancier ou bien par les autres moyens disponibles dans les circuits bancaire et postal, selon le choix opéré par le créancier lui-même.

Art. 8
(*Modalités d'extinction des titres de dépenses*)

1. Les titres de dépenses sont éteints par le trésorier régional suivant les modalités indiquées dans les titres eux-mêmes.
2. L'extinction a lieu, à titre ordinaire, par le virement des sommes dues sur le compte courant bancaire ou postal du créancier ou par les autres moyens disponibles dans les circuits bancaire et postal, selon le choix opéré par le créancier lui-même.
3. Les paiements en faveur des entreprises, des sociétés et des professionnels pour des prestations fournies à la Région sont effectués exclusivement par virement sur les comptes courants bancaires ou postaux indiqués par les créanciers ou par les autres moyens disponibles dans les circuits bancaire et postal, selon le choix opéré par les créanciers eux-mêmes.
4. Afin que tous les titres de dépenses soient éteints avant la clôture de l'exercice, le trésorier régional est autorisé, lorsque cela est possible, à transformer d'office, à compter du 22 décembre de chaque année, les titres de dépenses non recouvrés en chèques de banque non endossables ou en d'autres titres équivalents non endossables établis au nom des personnes autorisées à recouvrer les sommes en cause et à donner quittance du paiement de celles-ci.
5. Les titres de dépenses éteints au sens du quatrième alinéa du présent article sont considérés comme des titres payés aux fins du compte général de la Région.
6. Le trésorier régional effectue les paiements découlant d'obligations fiscales, de sommes inscrites au budget, de délégations de paiement et d'autres obligations législatives même à défaut de l'émission préalable du mandat de paiement y afférent. Dans les quinze jours qui suivent le paiement et, en tout état de cause, avant la fin du mois en cours, la Région émet le mandat y afférent aux fins de la régularisation du paiement.

Art. 9
(*Rapporti con la Tesoreria*)

1. La Giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la Tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione della presente legge.

Art. 10
(*Disposizioni finali e abrogazioni*)

1. Gli importi di cui agli articoli 3, 4 e 6 possono essere periodicamente rideterminati con legge di bilancio.

2. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 20 giugno 1979, n. 42 (Norme relative all'estinzione dei titoli di spesa della Regione);
- b) il comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 aprile 2008.

Il Presidente
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 206

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 342 del 8 gennaio 2008);
- presentato al Consiglio regionale in data 15 febbraio 2008;
- assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 19 febbraio 2008;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 10 marzo 2008 e relazione del Consigliere FEY;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 aprile 2008, con deliberazione n. 3449/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 16 aprile 2008.

Art. 9
(*Relations avec la Trésorerie*)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à réglementer toutes les relations avec la Trésorerie régionale concernant les modalités et les conditions d'application de la présente loi.

Art. 10
(*Dispositions finales et abrogations*)

1. Les montants visés aux articles 3, 4 et 6 de la présente loi peuvent être actualisés périodiquement par loi budgétaire.

2. Sont abrogés :

- a) La loi régionale n° 42 du 20 juin 1979 (Dispositions relatives à l'extinction des titres de dépenses de la Région) ;
- b) Le neuvième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 (Loi de finances au titre de la période 2007/2009).

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 18 avril 2008.

Le président,
Luciano CAVERI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 206

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 342 du 8 février 2008) ;
- présenté au Conseil régional en date du 15 février 2008 ;
- soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 19 février 2008 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 10 mars 2008 et rapport du Conseiller FEY ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 7 avril 2008, délibération n° 3449/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 16 avril 2008.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
18 APRILE 2008, N. 17.**

Nota all'articolo 3:

⁽¹⁾ La legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 8 del 13 giugno 1973.

Note all'articolo 10:

⁽²⁾ La legge regionale 20 giugno 1979, n. 42 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 7 del 20 luglio 1979.

⁽³⁾ Il comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 prevedeva quanto segue:

«9. A decorrere dal 1° gennaio 2007, nei confronti del personale cessato dal servizio non si darà luogo né a restituzioni di somme né a richieste di rimborso per importi pari o inferiori a dodici euro.».

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 18.

Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1
(Oggetto)**

1. In considerazione dell'importanza che la pratica dello sci nordico riveste per la Valle d'Aosta sia sotto l'aspetto sportivo sia sotto quello turistico, la Regione disciplina, con la presente legge, la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare i tracciati e le dotazioni delle piste per la pratica dello sci nordico.

**Art. 2
(Beneficiari)**

1. I contributi sono concessi ai soggetti, pubblici o privati, gestori di piste per lo sci nordico ubicate nei comprensori valdostani.

**Art. 3
(Interventi ammessi a contributo)**

1. I contributi sono concessi per i seguenti interventi:

- a) la realizzazione e l'adeguamento dei tracciati;
- b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di innevamento programmato a servizio delle piste;
- c) l'acquisto di segnaletica;
- d) l'acquisto di veicoli battipista e di motoslitte, anche usati.

2. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interven-

Loi régionale n° 18 du 18 avril 2008,

portant mesures régionales pour le développement du ski de fond.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

**Art. 1^{er}
(Objet)**

1. En raison de l'importance de la pratique du ski de fond en Vallée d'Aoste du point de vue sportif et touristique, la Région réglemente par la présente loi l'octroi de subventions en capital pour la réalisation d'actions visant à améliorer les tracés et les équipements des pistes de ski de fond.

**Art. 2
(Bénéficiaires)**

1. Les subventions peuvent être octroyées aux organismes, publics ou privés, qui gèrent les pistes de ski de fond situées dans les domaines skiables de la Vallée d'Aoste.

**Art. 3
(Actions éligibles)**

1. Les subventions sont octroyées pour les actions indiquées ci-après :

- a) La réalisation et la mise aux normes des tracés ;
- b) L'achat et l'installation de systèmes d'enneigement artificiel pour les pistes ;
- c) L'achat de matériel de balisage ;
- d) L'achat de dameuses et de motoneiges, même usagées.

2. Les dépenses éligibles relatives aux actions visées aux

ti di cui al comma 1, lettere a) e b), comprendono i lavori e le opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di appalto, di direzione lavori e di collaudo.

3. Sono ammesse a contributo unicamente le domande riferite a comprensori per i quali, nelle tre stagioni invernali precedenti, è stata garantita l'apertura di almeno il 40 per cento delle piste, per una durata minima di sessanta giorni.

Art. 4

(*Entità dei contributi*)

1. I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto della regola degli aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

Art. 5

(*Domande di intervento*)

1. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, di seguito denominata struttura competente, entro il 31 marzo di ogni anno, pena l'irricevibilità delle domande stesse.
2. Le domande devono essere redatte sulla base della modulistica predisposta dalla struttura competente e corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura medesima.
3. Per l'acquisto della segnaletica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ai fini dell'ottenimento dei contributi, è necessaria la previa acquisizione del parere favorevole dell'Associazione dei gestori delle piste di fondo in ordine alla conformità alle tipologie di segnaletica stabilite per l'intero territorio regionale.

Art. 6

(*Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria*)

1. La struttura competente provvede:

- a) all'istruttoria delle domande, valutando l'ammissibilità delle spese, le soluzioni tecniche proposte e gli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa oggetto della domanda;
- b) alla predisposizione della graduatoria provvisoria delle domande presentate, sulla base dei criteri di priorità approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, tenuto conto che:
- 1) alle domande relative a comprensori presso i quali non è stato previsto il pagamento di un biglietto di accesso alle piste nelle due stagioni invernali precedenti è attribuita una priorità inferiore;
 - 2) possono essere ammesse a contributo le maggiori spese relative ad investimenti già finanziati ai sensi della presente legge, qualora strettamente correlate all'intervento iniziale.

lettres a et b du premier alinéa du présent article comprennent les travaux et les ouvrages de maçonnerie, les installations techniques, ainsi que la conception, l'adjudication, la direction et la réception des travaux.

3. Sont uniquement éligibles les demandes concernant les domaines skiables dans lesquels, au cours des trois saisons d'hiver précédentes, au moins 40 pour cent des pistes ont été ouvertes, et ce, pendant soixante jours au minimum.

Art. 4

(*Montant des subventions*)

1. Les subventions sont octroyées à hauteur de 80 pour cent de la dépense éligible, dans le respect de la règle des aides d'État en régime de *minimis*, aux termes des dispositions communautaires en vigueur.

Art. 5

(*Demandes de subvention*)

1. Les demandes de subvention doivent être présentées à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski, ci-après dénommée « structure compétente », au plus tard le 31 mars de chaque année, sous peine d'irrécevabilité desdites demandes.
2. Les demandes doivent être rédigées suivant les modèles établis par la structure compétente et être assorties de la documentation fixée par acte du dirigeant de ladite structure.
3. L'obtention des subventions pour l'achat du matériel de balisage visé à la lettre c du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi est subordonnée à l'avis positif préalable de l'Association des exploitants des pistes de ski de fond quant au respect des types de balisage établis pour tout le territoire régional.

Art. 6

(*Instruction des demandes et établissement du classement provisoire*)

1. La structure compétente procède :

- a) À l'instruction des demandes, consistant dans l'évaluation de l'éligibilité des dépenses, des solutions techniques envisagées et des aspects économiques et gestionnaires de l'ininitiative faisant l'objet de la demande ;
- b) À l'établissement du classement provisoire des demandes présentées, sur la base des critères de priorité approuvés par délibération du Gouvernement régional et compte tenu de ce qui suit :
- 1) Priorité est donnée aux demandes relatives aux domaines skiables dont l'accès, au cours des deux saisons d'hiver précédentes, était payant ;
 - 2) Sont éligibles les dépenses supplémentaires relatives aux investissements déjà financés au sens de la présente loi qui sont strictement liées à l'action initiale.

2. La struttura competente trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, le domande di cui all'articolo 5 corredate della graduatoria provvisoria.

Art. 7
(*Concessione dei contributi*)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la graduatoria definitiva e concede i contributi nei limiti della disponibilità di bilancio, stabilendone il relativo ammontare.
2. Entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, la struttura competente comunica al richiedente l'accoglimento o la reiezione della domanda di contributo.
3. Nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo concesso, la Giunta regionale provvede alla revoca del medesimo e ammette a contributo, ove possibile e nei limiti delle risorse resesi così disponibili, le ulteriori domande di intervento, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6.

Art. 8
(*Erogazione dei contributi*)

1. I contributi sono erogati subordinatamente all'avvenuto rilascio della concessione edilizia, ove dovuta in relazione alla tipologia di intervento finanziato.
2. La struttura competente verifica l'effettiva esecuzione delle opere e la conformità dei relativi documenti di spesa, erogando quote del contributo concesso in relazione alle porzioni di intervento già effettuate.

Art. 9
(*Obblighi dei beneficiari*)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti, salvo motivata autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, a non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni finanziati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di realizzazione degli interventi:
 - a) cinque anni per i beni mobili;
 - b) dieci anni, per i beni immobili e gli impianti.
2. Per i beni di cui al comma 1, lettera a), i relativi acquisti devono essere effettuati entro un anno dalla data di concessione del contributo.
3. Per i beni di cui al comma 1, lettera b), gli interventi finanziati devono essere avviati entro due anni dalla data di concessione del contributo e ultimati entro il termine previsto dalla concessione edilizia ovvero, qualora non dovuta, entro quattro anni dalla data di concessione del contributo.

2. La structure compétente transmet au Gouvernement régional, au plus tard le 30 juin de chaque année, les demandes visées à l'art. 5 de la présente loi et le classement provisoire.

Art. 7
(*Octroi des subventions*)

1. Le Gouvernement régional approuve, par délibération, le classement définitif et octroie les subventions dans les limites des ressources disponibles, en fixant le montant y afférent.
2. Dans les trente jours qui suivent la date de la délibération visée au premier alinéa du présent article, la structure compétente communique à l'intéressé l'accueil ou le rejet de la demande de subvention.
3. Au cas où le bénéficiaire renoncerait à la subvention qui lui est accordée, le Gouvernement régional procède à la révocation de celle-ci et, éventuellement, finance, dans les limites des ressources devenues disponibles, d'autres demandes, suivant l'ordre du classement et dans le respect des critères de priorité visés à l'art. 6 de la présente loi.

Art. 8
(*Versement des subventions*)

1. Les subventions sont versées après la délivrance du permis de construire, si celui-ci est requis en raison du type d'action financée.
2. La structure compétente vérifie la réalisation effective des actions et la conformité des justificatifs de dépense et verse les subventions accordées proportionnellement aux parties de l'action réalisées.

Art. 9
(*Obligations des bénéficiaires*)

1. Les bénéficiaires des subventions sont tenus, sauf en cas d'autorisation motivée accordée par délibération du Gouvernement régional, de ne pas aliéner ni céder les ouvrages et les biens financés et de ne pas en modifier la destination pendant les périodes indiquées ci-après, à compter de la date de réalisation des investissements:
 - a) Cinq ans, pour ce qui est des biens meubles ;
 - b) Dix ans, pour ce qui est des biens immeubles et des installations.
2. Les achats des biens visés à la lettre a du premier alinéa du présent article doivent être effectués dans un délai d'un an à compter de la date d'octroi de la subvention.
3. Pour ce qui est des biens visés à la lettre b du premier alinéa du présent article, les actions subventionnées doivent démarrer dans les deux ans qui suivent la date d'octroi de la subvention et s'achever dans le délai prévu par le permis de construire ou, si ce dernier n'est pas requis, dans les quatre ans qui suivent ladite date.

4. Per i beni di cui al comma 1, lettera a), nel caso di mutamento del soggetto gestore, prima dello scadere del quinquennio, il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota non ammortizzata del contributo concesso.
5. I beneficiari sono altresì tenuti a garantire, per ognuna delle tre stagioni invernali successive alla concessione del contributo, l'apertura di almeno il 40 per cento delle piste, per una durata minima di sessanta giorni.
6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo e l'obbligo in capo al beneficiario della sua restituzione con le modalità di cui all'articolo 10. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10
(*Restituzione del contributo*)

1. In caso di revoca del contributo, il beneficiario deve restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, le somme percepite, maggiorate degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 2.
2. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data di avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo.
3. La Giunta regionale, nel provvedimento di revoca, fissa le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
4. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
5. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 1 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altro contributo previsto dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca.
6. La revoca del contributo è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione del contributo.

Art. 11
(*Controlli tecnici, contabili e amministrativi*)

1. La struttura competente provvede ai controlli sugli interventi oggetto di contributo e sulla regolare destinazione delle agevolazioni concesse; a tale scopo, i benefi-

4. Pour ce qui est des biens visés à la lettre a du premier alinéa du présent article, en cas de changement d'exploitant avant les cinq ans prévus, le bénéficiaire est tenu de rembourser la quote-part de la subvention qui n'a pas été utilisée pour l'amortissement des biens en cause.
5. Par ailleurs, les bénéficiaires sont tenus de garantir, pour chacune des trois saisons d'hiver suivant l'octroi de la subvention, l'ouverture d'au moins 40 pour cent des pistes, et ce, pendant soixante jours au minimum.
6. En cas de violation des obligations prévues par le présent article, la subvention est révoquée et le bénéficiaire est tenu de restituer celle-ci suivant les modalités visées à l'art. 10 de la présente loi. Ladite révocation est décidée par délibération du Gouvernement régional.

Art. 10
(*Restitution de la subvention*)

1. En cas de révocation de la subvention, le bénéficiaire doit restituer à la Région, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte y afférent, les sommes reçues, majorées des intérêts calculés suivant les modalités visées au deuxième alinéa du présent article.
2. Les intérêts sont dus au titre de la période allant de la date de versement de la subvention à la date de restitution de cette dernière et sont calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période susmentionnée.
3. Dans son acte de révocation, le Gouvernement régional fixe les éventuelles conditions d'échelonnement du remboursement des sommes dues, qui doivent en tout état de cause être restituées dans un délai maximum de douze mois.
4. La révocation de la subvention peut être partielle, à condition qu'elle soit proportionnelle à l'inexécution constatée.
5. La non-restitution de la subvention dans le délai visé au premier alinéa du présent article entraîne l'interdiction, pour le défiant, de bénéficier de toute autre subvention prévue par la présente loi pendant cinq ans à compter de la date d'adoption de l'acte de révocation.
6. La subvention est également révoquée dans le cas où les contrôles effectués feraient ressortir la non-véridicité des déclarations et des informations fournies par le bénéficiaire aux fins de l'octroi de ladite subvention.

Art. 11
(*Contrôles techniques, comptables et administratifs*)

1. La structure compétente effectue des contrôles sur les actions subventionnées et sur la régulière destination des subventions octroyées ; à cet effet, les bénéficiaires

ciari devono consentire l'accesso ai luoghi e alla documentazione necessaria all'effettuazione delle verifiche disposte.

2. In caso di accertate irregolarità, la struttura competente dispone la sospensione delle somme da erogare a titolo di contributo e procede, qualora ne ricorrono i presupposti, alla revoca e al recupero di quelle già erogate, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

Art. 12
(*Disposizione transitoria*)

1. In sede di prima applicazione, le domande di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono presentate entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Per le tre stagioni invernali successive alla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti minimi di apertura delle piste di cui agli articoli 3, comma 3, e 9, comma 5, sono dimezzati.

Art. 13
(*Abrogazione*)

1. La legge regionale 31 dicembre 1999, n. 45 (Nuove norme in materia di concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo), è abrogata.

Art. 14
(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 800.000 a decorrere dall'anno 2008.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.2.1 dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

dovono permettere l'accès aux lieux et à la documentation nécessaire pour la réalisation des contrôles prévus.

2. Au cas où des irrégularités seraient constatées, la structure compétente décide la suspension du versement de la subvention et engage, éventuellement, la procédure de révocation de ladite subvention et de recouvrement des sommes déjà versées, suivant les modalités visées à l'art. 10 de la présente loi.

Art. 12
(*Disposition transitoire*)

1. Lors de la première application de la présente loi, les demandes de subvention doivent être présentées dans les soixante jours qui suivent la date d'adoption de l'acte du dirigeant visé au deuxième alinéa de l'art. 5 ci-dessus.
2. Les limites minimales d'ouverture des pistes visées au troisième alinéa de l'art. 3 et au cinquième alinéa de l'art. 9 ci-dessus sont réduites de moitié au titre des trois saisons d'hiver suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 13
(*Abrogation*)

1. La loi régionale n° 45 du 31 décembre 1999 (Nouvelles dispositions en matière d'octroi de subventions pour l'entretien et l'exploitation des pistes de ski de fond) est abrogée.

Art. 14
(*Dispositions financières*)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est établie à 800 000 euros par an à compter de 2008.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.12. (Actions promotionnelles en faveur du tourisme).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement), dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux) des budgets mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, à valoir sur le fonds prévu par la lettre B.2.1 de l'annexe n° 1 desdits budgets.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 15
(*Dichiarazione d'urgenza*)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 aprile 2008.

Il Presidente
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 208

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 379 del 15 febbraio 2008);
- presentato al Consiglio regionale in data 20 febbraio 2008;
- assegnato alla V^a Commissione consiliare permanente in data 25 febbraio 2008;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 25 febbraio 2008;
- esaminato dalla V^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 12 marzo 2008 e relazione del Consigliere MAQUIGNAZ;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 17 marzo 2008;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 2008, con deliberazione n. 3464/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 16 aprile 2008.

Art. 15
(*Déclaration d'urgence*)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 18 avril 2008.

Le président,
Luciano CAVERI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 208

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 379 du 15 février 2008) ;
- présenté au Conseil régional en date du 20 février 2008 ;
- soumis à la V^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 25 février 2008 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 25 février 2008 ;
- examiné par la V^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 12 mars 2008 et rapport du Conseiller MAQUIGNAZ ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 17 mars 2008 ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 9 avril 2008, délibération n° 3464/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 16 avril 2008.